

Programmazione unitaria 2014-2020
POR FESR Sardegna 2014 – 2020 Asse 1 Azione 1.1.3
Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese”
Programma di intervento 3 “Competitività delle imprese”

Tipologia di intervento (D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015)	INNOVAZIONE
---	--------------------

Aiuti per Progetti di Ricerca e Sviluppo
(Ai sensi della D.G.R. n. 40/09 del 06.07.2016 e della D.G.R. n. 48/30 del 06.09.2016)

DISPOSIZIONI ATTUATIVE



Scheda di intervento

Oggetto e finalità	Sostegno a progetti di ricerca e sviluppo capaci di generare crescita e occupazione
Tipologia di intervento (D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015)	INNOVAZIONE
Soggetti beneficiari	MPMI, anche in collaborazione con un Organismo di ricerca
Settori ammissibili	Tutti i settori previsti dal Reg. (UE) n. 651/2014 e definiti all'art. 4, con progetti coerenti con le aree di specializzazione identificate dalla Smart Specialization Strategy
Priorità	Aree di specializzazione e priorità individuate dalla Smart Specialization Strategy
Esclusioni	Settori esclusi dalla fonte finanziaria utilizzata
Limitazioni	Quelle previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014
Principali tipologie di spese ammissibili	Le spese ammissibili, imputate a una specifica categoria di attività di ricerca e sviluppo e secondo le limitazioni previste, rientrano nelle seguenti categorie: <ul style="list-style-type: none"> - spese per il personale; - costi relativi a strumentazione e attrezzature; - costi relativi agli immobili e ai terreni; - costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti; - altri costi di esercizio direttamente imputabili al progetto; - spese generali supplementari
Regolamenti comunitari per l'attuazione	Regolamento (UE) n. 651/2014
Dimensione del progetto	Minimo Euro 100.000 - Massimo Euro 600.000
Forma aiuto	Sovvenzioni
Intensità aiuto	Massimali previsti dal Regolamento n. 651/2014, art. 25
Selezione dei progetti	Procedura valutativa
Procedura istruttoria	A sportello, anche con chiamate scaglionate
Durata	Fino al 31 dicembre 2020
Fonti di copertura della spesa	POR FESR 2014-2020, Azione 1.1.3



Sommario

Articolo 1 – Finalità e oggetto dell'intervento	4
Articolo 2 – Riferimenti normativi	4
Articolo 3 – Attuazione degli interventi e risorse finanziarie	5
Articolo 4 – Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità formale	5
Articolo 5 – Progetto di Ricerca e Sviluppo e spese ammissibili.....	6
Articolo 6 – Definizioni.....	8
Articolo 7 – Forma, intensità dell'aiuto e cumulabilità.....	8
Articolo 8 – Criteri di valutazione	9
Articolo 9 – Procedure per la presentazione delle domande	10
Articolo 10 – Procedure di selezione e valutazione delle domande.....	11
Articolo 11 – Realizzazione degli interventi.....	13
Articolo 12 – Rendicontazione e liquidazione dell'aiuto	13
Articolo 13 – Monitoraggio e controlli.....	15
Articolo 14 – Revoca	15
Articolo 15 – Procedimento amministrativo e privacy	17
Articolo 16 – Disposizioni finali.....	17
Allegati.....	17

Articolo 1 – Finalità e oggetto dell'intervento

1. L'intervento, adottato in attuazione delle direttive approvate in via definitiva con la D.G.R. n. 48/30 del 6 settembre 2016, è finalizzato a favorire lo sviluppo e l'innovazione delle Micro, Piccole e Medie Imprese attraverso il sostegno a progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che introducono innovazione di prodotto e/o di processo contribuendo a rafforzare la competitività del sistema economico regionale, la crescita e l'incremento dell'occupazione delle imprese operanti nelle aree di specializzazione identificate dalla Smart Specialization Strategy della Regione Autonoma della Sardegna (S3).
2. L'intervento concorre al perseguimento degli obiettivi di cui all'Azione 1.1.3 dell'Asse I del POR "Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e sviluppo sperimentale".
3. L'intervento contribuisce al perseguimento degli obiettivi della Programmazione unitaria: Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese" - Programma di intervento 3 "Competitività delle imprese" del Programma Regionale di Sviluppo XV legislatura 2014-2019.
4. In coerenza con gli indicatori di output identificati per l'Azione 1.1.3 del POR Sardegna Asse I e alla dimensione finanziaria della dotazione del bando, si stimolano le imprese ad identificare attività di sviluppo sperimentale finalizzate all'innovazione di prodotto e processo in grado di essere rapidamente orientate verso i mercati di riferimento.

Articolo 2 – Riferimenti normativi

1. Il presente bando è adottato in coerenza e attuazione dei seguenti atti e documenti normativi e deliberativi:
 1. Comunicazione della Commissione Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata sulla G.U.C.E. serie C n. 198/01 del 27/06/2014 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0627\(01\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0627(01)&from=IT);
 2. Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 187 del 26 giugno 2014 <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=IT>;
 3. Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e d'investimento europei e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=IT>
 4. POR FESR Sardegna 2014-2020, con particolare riferimento all'Asse prioritario I: "Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e innovazione", approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 4926 del 14.7.2015 e con presa d'atto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/18 del 8.9.2015;
 5. Programma Regionale di Sviluppo XV legislatura 2014-2019, approvato con la Delibera della Giunta Regionale n.41/3 del 21/10/14; https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20141024103003.pdf
 6. Programmi Operativi Regionali che attuano la programmazione unitaria per il periodo 2014-2020 <http://www.sardegnaprogrammazione.it/programmazione2014-2020/>;
 7. Delibera di Giunta Regionale n. 43/12 del 1.9.2015 - Condizionalità ex ante - POR FESR 2014-2020. Indirizzi per la definizione della Strategia di Specializzazione Intelligente della Sardegna e della sua Governance. http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20150903115851.pdf
 8. Delibera della Giunta Regionale n. 46/8 del 22/09/15 - Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese. Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese; <https://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1284&id=49315>
 9. Delibera della Giunta Regionale n.52/19 del 28/10/15 - Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese. Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese. Linee guida per la definizione degli strumenti attuativi e prima applicazione. https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20151029163543.pdf

10. Delibera della Giunta Regionale n.40/9 del 06/07/16 confermata con la Delibera della Giunta Regionale n.48/30 del 06/09/16 - Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 – Competitività delle imprese. Direttive di attuazione "Progetti di ricerca e sviluppo". Tipologia intervento INNOVAZIONE; <https://www.regione.sardegna.it/j/v/66?v=9&c=27&c1=&n=10&s=1&mese=201607&giorno=6&p=1>
11. Delibera della Giunta Regionale n. 49/11 del 13/09/16 – Linee guida per il sostegno all'impresa; http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20160915113828.pdf
12. Determinazione del Direttore Generale di Sardegna Ricerche n. 655 del 17/04/2018 che approva le presenti disposizioni attuative e gli allegati.

Articolo 3 – Attuazione degli interventi e risorse finanziarie

1. La Deliberazione n. 57/11 del 25/11/2015 della Giunta Regionale ha individuato Sardegna Ricerche quale Organismo Intermedio del POR FESR 2014-2020, conformemente a quanto disposto dall'art. 123, paragrafo 7, del Reg. (UE) n. 1303/2013, per l'attuazione delle azioni inerenti la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione inseriti nell'Asse I.
2. Le presenti Disposizioni disciplinano l'oggetto, le risorse finanziarie e le procedure di selezione delle domande per accedere agli aiuti previsti. Sardegna Ricerche, qualora necessario, fornisce chiarimenti attraverso specifiche comunicazioni sul sito internet istituzionale di Sardegna Ricerche.
3. La dotazione finanziaria prevista per la realizzazione degli interventi è pari a € 5.000.000 a valere sul POR FESR Sardegna 2014 – 2020 - Azione 1.1.3.
4. I soggetti proponenti hanno diritto agli aiuti esclusivamente nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 3.

Articolo 4 – Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità formale

1. Possono beneficiare degli aiuti le imprese attive alla data di presentazione della domanda (MPMI – Micro, Piccole e Medie Imprese) così come definite dall'Allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014 la cui attività rientra nella classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007 elencate nell'allegato D; sono ammissibili anche i codici relativi ad attività secondarie, rilevabili da visura camerale, qualora i progetti di ricerca e sviluppo riguardino tali attività.
2. L'impresa può presentare domanda di accesso singolarmente o in forma congiunta con un unico Organismo di Ricerca, mediante la costituzione di un Associazione Temporanea di Impresa (A.T.I.). Entrambi i soggetti devono avere una sede o unità locale in Sardegna al momento della presentazione della domanda o assumere l'impegno ad aprire una sede operativa in Sardegna, ove si svolgerà il progetto.
3. L'impresa proponente può presentare, nell'ambito delle presenti Disposizioni, una sola domanda di accesso. L'Organismo di Ricerca può partecipare a più progetti.
4. L'Organismo di Ricerca non deve svolgere attività economica, cioè un'attività consistente nell'offrire prodotti e servizi su un dato mercato. Qualora l'Organismo di Ricerca svolga, in generale, sia attività economiche che non economiche, al fine di evitare sovvenzioni incrociate a favore dell'attività economica, è ammissibile il finanziamento dell'attività non economica se i due tipi di attività e i relativi costi, finanziamenti ed entrate possono essere nettamente separati. In alternativa, sono ammissibili a finanziamento le attività dell'Organismo di Ricerca se il soggetto dimostra che l'attività economica assorbe esattamente gli stessi fattori della produzione (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso) delle attività non economiche e la capacità destinata ogni anno a tale attività economiche non supera il 20 % della pertinente capacità annua complessiva dell'università o dell'Organismo di Ricerca. I suddetti requisiti riferiti all'attività economica devono essere posseduti per tutta la durata progettuale.
5. I soggetti proponenti, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- a) essere regolarmente costituiti e risultare attivi nel registro delle imprese nei casi previsti dalla legge ovvero in albi, collegi, registri ed elenchi pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica amministrazione; i soggetti non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese;
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
- c) non essere considerati impresa in difficoltà, come definita dall'art. 2, punto 18 del Reg. (UE) n. 651/2014;
- d) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
- e) avere una sede o unità locale in Sardegna al momento della presentazione della domanda o assumere l'impegno ad aprire una sede in Sardegna ove realizzare il progetto di ricerca e sviluppo;
- f) essere in regola ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- g) non essere beneficiari, per la stessa iniziativa, di altri aiuti pubblici per le spese oggetto dell'agevolazione;
- h) essere in regola con la normativa antimafia (ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e del D. Lgs. 218/2012);
- i) dichiarare di impegnarsi ai fini dell'emanazione del provvedimento di concessione, di non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea al momento del pagamento dell'aiuto;
- l) non essere incorsi nelle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e ss.ii.mm.; ovvero l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- m) operare solo nei settori economici ammissibili al finanziamento; per coloro che operano sia nei settori esclusi e in quelli che rientrano nel campo di applicazione del Reg. 651 (art.1, par.3, comma 2 del Reg. 651), garantire tramite mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi ai sensi del bando;
- n) operare in regime di contabilità ordinaria o, qualora si trovi in regime di contabilità semplificata, ad attivare un conto corrente dedicato, destinato e a gestire le transazioni (pagamenti e apporti finanziari) oggetto del progetto di ricerca e sviluppo.

6. La costituzione dell'A.T.I. avviene nelle forme previste dalla legge e deve configurare una "collaborazione effettiva" finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. L'atto deve disciplinare:

- la suddivisione sintetica delle attività e i relativi costi a carico di ciascun partecipante;
- la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di Ricerca e Sviluppo.

L'atto costitutivo deve prevedere il conferimento di un mandato con rappresentanza anche processuale all'impresa capogruppo, che rappresenta l'A.T.I. in tutti i rapporti necessari per lo svolgimento dell'attività fino all'estinzione di ogni rapporto. Il mandato è conferito con atto pubblico o scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'impresa mandataria.

7. E' possibile presentare domanda di agevolazione anche per le A.T.I. non ancora costituite. In tal caso, al momento della presentazione della domanda i proponenti devono assumere l'impegno a costituire l'A.T.I. inviando, una Lettera d'intenti alla costituzione dell'ATI secondo il modello di cui all'Allegato F. I partner dell'ATI sono tenuti a costituire l'ATI a seguito del provvedimento di concessione provvisoria e ad inviare a Sardegna Ricerche l'originale o copia conforme dell'atto.

Articolo 5 – Progetto di Ricerca e Sviluppo e spese ammissibili

1. Il Progetto di Ricerca e Sviluppo deve prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, definite in base ad uno studio di fattibilità esistente al momento della presentazione della domanda, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o

servizi esistenti e riconducibili alle aree di specializzazione individuate dalla Strategia di Specializzazione Intelligente della Regione Autonoma della Sardegna:

http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_84_20160912122630.pdf;

2. Nell'ambito del Progetto di Ricerca e Sviluppo, i costi relativi all'attività di ricerca industriale non possono superare il 50% del totale dei costi ammissibili del progetto.

3. Il Progetto di Ricerca e Sviluppo dev'essere realizzato esclusivamente nella sede operativa dell'impresa ubicata in Sardegna.

Possono presentare domanda di accesso anche imprese che, al momento della presentazione della domanda, non dispongono di una sede operativa in Sardegna; in tal caso le imprese devono aprire una sede in Sardegna, che deve risultare da idonea documentazione, prima dell'avvio del progetto.

4. Il valore del Progetto presentato in sede di domanda dev'essere ricompreso tra 100.000 e 600.000 Euro.

5. I costi devono essere imputati alla specifica categoria di attività (ricerca industriale o sviluppo sperimentale) e rientrare nelle seguenti tipologie:

- a) spese per il personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario con sede di lavoro sul territorio regionale (responsabile del progetto, ricercatori, tecnici/operai) operante nella sede in cui viene realizzato il progetto e nella misura in cui è impiegato nello stesso coerentemente con il profilo ricoperto;
- b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
- c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
- d) costi per servizi: costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto. Il costo totale per servizi non può superare il 30% del costo totale del progetto;
- e) altri costi di esercizio direttamente connessi alla realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo, inclusi: i costi dei materiali, forniture e di prodotti analoghi, le spese di certificazione di laboratorio;
- f) spese generali forfetarie supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca e sviluppo per un massimo del 15% del totale delle spese del personale di competenza di ciascun partner, per categoria di attività di ricerca.

6. Per un dettaglio relativo all'ammissibilità delle spese si rimanda a quanto disposto espressamente nel documento "Vademecum per l'ammissibilità e la rendicontazione delle spese", Allegato C delle presenti Disposizioni.

7. Per garantire l'effetto di incentivazione di cui all'art. 6 del Reg. UE 651/14, le attività del progetto di ricerca e sviluppo non devono essere state avviate in data anteriore alla presentazione della domanda. Le spese possono essere sostenute a partire dal giorno successivo la presentazione della domanda di accesso al bando.

8. Le imprese devono comunicare la data di avvio e conclusione del progetto in sede di presentazione della domanda. Le suddette date potranno essere confermate o variate nella Dichiarazione di Accettazione degli esiti istruttori oppure preliminarmente alla stipula del Disciplinare, con apposita comunicazione.

9. Il progetto presentato deve avere una durata massima di 24 mesi. Qualora ricorrano comprovate cause che impediscano il rispetto della data di conclusione indicata può essere richiesta proroga ai sensi dell'art 11, comma 2 delle presenti Disposizioni. Non è possibile apportare alcuna variazione al Progetto prima del ricevimento del provvedimento di concessione provvisoria dell'agevolazione.

Articolo 6 – Definizioni

1. «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza»: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;

2. «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

3. «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi.

Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

4. «collaborazione effettiva»: la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più parti possono sostenere per intero i costi del progetto e quindi sollevare le altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione;

5. «Associazione temporanea tra imprese» (abbreviata con l'acronimo A.T.I.): è un'aggregazione temporanea e occasionale tra imprese per lo svolgimento di un'attività, limitatamente al periodo necessario per il suo compimento.

Articolo 7 – Forma, intensità dell'aiuto e cumulabilità

1. L'agevolazione è concessa sotto forma di sovvenzione e l'ammontare dell'aiuto non può superare le intensità previste in applicazione dell'articolo 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

2. L'aiuto è calcolato sui costi ammissibili, nella misura sotto indicata:

Tipologia beneficiario	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale
Micro e Piccola Impresa	60% se impresa singola 65 % se in ATI	45 % se impresa singola 55 % se in ATI
Media Impresa	55% se impresa singola 60 % se in ATI	35% se impresa singola 50 % se in ATI

3. Per usufruire della maggiorazione prevista in caso di ATI, il progetto deve prevedere la collaborazione effettiva tra un'impresa e un organismo di ricerca, nell'ambito della quale l'Organismo di Ricerca sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili e ha il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca.

4. Nel caso di A.T.I., l'Organismo di Ricerca non può sostenere più del 30% dei costi ammissibili del progetto proposto.

5. L'aiuto non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche qualificabili come aiuti di stato e/o concessi a titolo "de minimis", relativamente agli stessi costi ammissibili (art. 8 Reg. UE 651/14).

6. L'ammontare dell'aiuto è rideterminato al momento dell'erogazione a saldo e non può essere superiore a quanto previsto nel provvedimento di concessione provvisoria.

Articolo 8 – Criteri di valutazione

1. La valutazione scientifica del Progetto di Ricerca e Sviluppo è affidata ad esperti esterni riconosciuti come autorevoli dalla comunità scientifica internazionale, privi di qualsiasi conflitto d'interessi e selezionati con modalità trasparenti che garantiscano indipendenza, alto profilo ed elevate competenze tecnico-scientifiche nell'ambito di riferimento del progetto.

2. L'esperto, selezionato da Sardegna Ricerche, deve esprimere un giudizio motivato e attribuire un punteggio per ciascun criterio indicato nella seguente griglia di valutazione:

Criteri	Punteggio massimo	Punteggio minimo
A - Coerenza del progetto rispetto al POR e alla S3 Sarà valutato il livello di coerenza del progetto rispetto al POR Sardegna e alle aree di specializzazione, obiettivi, contenuti e priorità identificate dalla Strategia di Specializzazione Intelligente della Regione Autonoma della Sardegna	15	9
B - Qualità Sarà valutata la qualità del progetto e la chiarezza degli obiettivi, intesa come capacità di generare innovazioni di prodotto e di processo che accrescano la competitività dell'impresa e il numero di ricercatori occupati, e in particolare: - la verifica di attendibilità della capacità del progetto di sviluppare innovazioni di prodotti o processi con realistiche prospettive di mercato; - il progresso, oltre lo stato dell'arte e il potenziale di innovazione, anche in riferimento alla realtà aziendale del proponente; - la coerenza dell'approccio metodologico proposto e dei costi esposti; - numero di nuovi ricercatori occupati.	40	24

<p>C - Adeguatezza tecnico-organizzativa Sarà valutata l'adeguatezza tecnico-organizzativa del soggetto proponente, e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la sua capacità organizzativa rispetto alle attività pianificate; - la qualifica, idoneità ed esperienza di tutti i soggetti coinvolti; - i progetti o attività precedenti correlati all'oggetto della proposta del proponente; - il profilo del responsabile scientifico; - le pubblicazioni e/o prodotti e/o servizi rilevanti; - le infrastrutture significative (esistenti) o le strumentazioni tecniche rilevanti, necessarie allo svolgimento del lavoro proposto. 	25	15
<p>D - Capacità di networking Sarà valutata la capacità di networking nello svolgimento di attività di R&S (presenza o meno di un organismo di ricerca o di altri fornitori di servizi altamente specialistici) e delle ricadute territoriali dirette del progetto</p>	5	-
<p>E - Sostenibilità economico-finanziaria Sarà valutata la capacità progetto di produrre ricadute economiche, la sua sostenibilità finanziaria rispetto alla realtà del proponente nonché la credibilità degli obiettivi di crescita previsti.</p>	10	-
<p>F - Qualità del progetto in termini della sostenibilità ambientale del processo/prodotto Sarà valutata la sensibilità dell'impresa nei confronti delle tematiche ambientali direttamente collegabili al progetto proposto (certificazioni ambientali, iniziative che riducano l'impatto ambientale delle attività ecc.)</p>	3	1
<p>G - Qualità del progetto in termini di pari opportunità e non discriminazione e/o dei processi di responsabilità sociale nell'impresa. Sarà valutato la coerenza del progetto rispetto all'attuazione dei principi di pari opportunità, non discriminazione anche in riferimento ai processi di responsabilità sociale nell'impresa</p>	2	-

3. Sono considerati ammissibili agli aiuti i progetti che avranno raggiunto un punteggio complessivo pari o superiore a 60/100 e che avranno raggiunto il punteggio minimo indicato nella tabella per i criteri di cui alle lettere a), b), c).

Articolo 9 – Procedure per la presentazione delle domande

1. La domanda viene presentata utilizzando il sistema informatico (SIPES) della Regione Autonoma della Sardegna all'indirizzo: <https://bandi.regione.sardegna.it/sipes/login.xhtml>

La presentazione avviene nelle seguenti fasi:

- a partire dal 14 maggio 2018 il soggetto proponente può, accedendo al sistema SIPES, compilare la domanda on line e allegare la documentazione prevista dal bando. Completato l'inserimento dei dati e degli allegati previsti, il sistema genera un file che va firmato digitalmente, dal legale rappresentante o suo procuratore, e ricaricato nel sistema. Attivando la convalida della domanda registrata, il proponente riceve una PEC con un codice di convalida che dovrà conservare per la successiva trasmissione al momento dell'apertura del bando.
- a partire dalle ore 12,00 del 28 maggio 2018 il proponente, accedendo alla pagina dedicata, deve trasmettere il codice ricevuto e, solo in quel momento, la domanda è considerata correttamente presentata.

Per la descrizione delle modalità di pre-registrazione della domanda e di invio del codice di convalida si rimanda alla "Guida alla compilazione on line".

2. Il Soggetto proponente per presentare la domanda, pena la non ricevibilità della stessa, deve disporre:

- di una casella di "posta elettronica certificata (PEC)" rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del DPR 11 Febbraio 2005, n. 68 pubblicato in G.U del 28 aprile 2005, n. 97;
- di "firma digitale" in corso di validità, del legale rappresentante (o suo procuratore ove previsto) rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall'art. 29, comma 1 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004.



La domanda digitale, in regola con l'imposta di bollo da € 16, deve essere sottoscritta dal rappresentante legale con firma digitale e trasmessa mediante il SIPES.

3. Per accedere alla procedura il rappresentante dell'impresa deve registrarsi, come utente, sul sistema di Identity Management (IDM) della Regione Autonoma della Sardegna. L'accesso al sistema di Identity Management (IDM) della Regione Autonoma della Sardegna, attraverso la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e la successiva validazione della domanda, costituisce condizione di validità quale dichiarazione sostitutiva di certificazione e quelle firmate digitalmente hanno validità quale dichiarazione sostitutiva di atto notorio. La veridicità dei dati dichiarati e il rispetto delle condizioni di utilizzo del sistema informativo sono oggetto di accertamento ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

4. Tutte le dichiarazioni presentate nel corso della procedura sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; la non veridicità dei dati dichiarati in sede di domanda può essere contestata durante tutte le fasi del procedimento e determina la conseguente decadenza della domanda o revoca delle agevolazioni ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000.

5. La domanda è costituita dai seguenti documenti che devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore:

- a. Domanda di accesso generata dal sistema informatico, in regola con l'imposta di bollo (euro 16,00 ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642) firmata digitalmente dal legale rappresentante a pena di non ricevibilità;
- b. Dichiarazione requisiti di MPMI, (Allegato G);
- c. Copia dell'atto costitutivo dell'A.T.I. e, in caso di A.T.I. non ancora costituita tra l'impresa e l'Organismo di Ricerca, Lettera d'impegno alla costituzione dell'A.T.I. controfirmata dall'Organismo di Ricerca, redatta secondo lo schema dell'Allegato F;
- d. Relazione descrittiva del Progetto di Ricerca e Sviluppo redatta secondo lo schema dell'Allegato B;
- e. Piano di lavoro dei servizi di consulenza, ove previsti, corredati dai Curricula dei fornitori e delle risorse umane impegnate dagli stessi, redatto secondo lo schema dell'Allegato E;
- f. Copia dei bilanci approvati e della ricevuta dell'avvenuta presentazione, presso il Registro delle Imprese competente, relativi agli ultimi due esercizi finanziari precedenti alla presentazione della domanda;
- g. Conti economici e patrimoniali previsionali dell'impresa relativi agli anni di realizzazione del programma fino all'esercizio a regime, redatti secondo lo schema dell'Allegato H;
- h. Dichiarazione e dimostrazione della disponibilità di risorse finanziarie necessarie all'impresa per coprire la propria quota di fabbisogno finanziario al netto del cofinanziamento pubblico e della quota a carico dell'Organismo di Ricerca. Per un dettaglio dei documenti utili a comprovare la disponibilità delle risorse finanziarie si rinvia all'Allegato "I" che fa parte integrante e sostanziale delle presenti Disposizioni.

Articolo 10 – Procedure di selezione e valutazione delle domande

1. La selezione delle domande è effettuata tramite una procedura valutativa a sportello ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 123/98 e s.m.i..

2. Le domande di accesso sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione; per il termine di presentazione delle domande, fa fede la data e l'ora di inoltro telematico del codice di convalida, come descritto all'art. 9, comma 1.

3. L'iter istruttorio si suddivide nella fase di verifica di ammissibilità formale e nella successiva fase di valutazione tecnica del Progetto di Ricerca e Sviluppo.

Verifica requisiti di ammissibilità formale

Le domande, regolarmente inviate, sono oggetto di una preliminare istruttoria di ammissibilità formale basata su una verifica di ricevibilità e ammissibilità.



La verifica di ricevibilità verte sul rispetto delle modalità, della tempistica di presentazione e completezza della documentazione.

Sardegna Ricerche ha facoltà di ricorrere all'istituto del soccorso istruttorio per consentire ai proponenti di sanare eventuali carenze, ad esclusione di carenze o irregolarità che possono determinare l'irricevibilità dell'istanza.

In caso di ricorso al soccorso istruttorio per le carenze sanabili, Sardegna Ricerche assegna al soggetto proponente un termine, non superiore a quindici giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati i documenti e le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione o di inadeguatezza delle integrazioni presentate, il soggetto proponente è escluso dalla procedura.

Le domande considerate ricevibili, vengono sottoposte alla verifica di ammissibilità che verte sul controllo della sussistenza dei requisiti di ammissibilità, ovvero dei requisiti soggettivi del proponente e oggettivi del progetto.

Sardegna Ricerche ha facoltà di chiedere all'istante l'integrazione dei dati, informazioni, chiarimenti necessari per l'espletamento delle verifiche, a cui il soggetto proponente dovrà ottemperare nel termine di 15 giorni.

Nel caso in cui, in sede di istruttoria formale, vengano ravvisati motivi di inammissibilità, prima della formale adozione del provvedimento negativo, Sardegna Ricerche comunica agli istanti, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

Valutazione tecnica

Le domande che hanno superato positivamente la fase di verifica di ammissibilità formale, sono sottoposte alla valutazione che attiene alla capacità economica e finanziaria di realizzazione del progetto e alla valutazione tecnico scientifica del progetto secondo i criteri di valutazione definiti all'art. 7 delle presenti disposizioni.

Sardegna Ricerche ha facoltà di chiedere l'integrazione dei dati o informazioni, chiarimenti necessarie per l'espletamento della verifica tecnica, a cui il soggetto proponente dovrà ottemperare nel termine di 15 giorni. Relativamente al programma di ricerca non potranno essere accolti chiarimenti tesi ad apportare modifiche o integrazioni rilevanti e sostanziali al programma presentato in sede di domanda.

L'esperto scientifico, cui è affidata la valutazione scientifica del Progetto di Ricerca e Sviluppo, redige una scheda di valutazione riportante l'esito della valutazione, le indicazioni e sub condizioni relative al contenuto e congruità dei costi del progetto.

4. Acquisita la valutazione dell'esperto Sardegna Ricerche redige una Relazione Istruttoria Finale. Nel caso di esito positivo il Direttore Generale emana il provvedimento di concessione provvisoria riportante le risultanze istruttorie, l'indicazione delle spese ammissibili, l'ammontare delle agevolazioni concedibili e il CUP (Codice Unico di Progetto) assegnato all'impresa; nel caso di ATI, l'Organismo di Ricerca deve richiedere un proprio CUP per l'importo del finanziamento provvisoriamente riconosciuto allo stesso Organismo. Nel caso di esito negativo Sardegna Ricerche, prima della formale adozione del provvedimento negativo, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii, comunica al proponente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

5. Le imprese ammesse provvisoriamente agli aiuti devono trasmettere a Sardegna Ricerche, la Dichiarazione di Accettazione che impegna le stesse a realizzare il progetto di ricerca e sviluppo secondo quanto indicato nel provvedimento di concessione provvisoria e nella Relazione Istruttoria e documenti allegati e il rispetto di tutti gli impegni assunti con la partecipazione al bando. Tale documento riporta la data di avvio e di conclusione del progetto che potrà essere confermata o variata.

6. Il provvedimento di concessione provvisoria del contributo è adottato in assenza delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i., pertanto, l'erogazione del contributo è sottoposta alla condizione risolutiva prevista dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i.

Qualora sia accertata a carico del Beneficiario la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D. Lgs n. 159/2011 e s.m.i. o degli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'articolo 91 comma 7 del D. Lgs n. 159/2011 e s.m.i., Sardegna Ricerche potrà revocare il provvedimento di concessione provvisoria.

7. L'invio della Dichiarazione di Accettazione degli esiti istruttori non è necessario nel caso in cui l'impresa comunichi via PEC la volontà di richiedere l'anticipazione dell'aiuto provvisoriamente concesso per il quale successivamente si procederà alla stipula di un Disciplinare sottoscritto dall'impresa e da Sardegna Ricerche.

8. Ai sensi dell'art. 115 del Reg (UE) 1303/2013, l'elenco delle MPMI beneficiarie è pubblicato nel sito internet di Sardegna Ricerche.

9. L'attività istruttoria deve concludersi entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda. L'eventuale richiesta di integrazioni interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine.

Articolo 11 –Variazioni e proroghe al progetto

1. Il Progetto di Ricerca e Sviluppo approvato non può essere modificato negli obiettivi, nelle attività e nei risultati attesi, pena la revoca delle agevolazioni concesse. Le eventuali variazioni del Progetto e la rimodulazione delle spese, devono essere comunicate a Sardegna Ricerche per la preventiva autorizzazione. Sono considerate ammissibili le rimodulazioni che non alterino la coerenza del Progetto ammesso.

2. Qualora ricorrano comprovate cause che impediscano il rispetto del termine di conclusione del Progetto può essere concessa una proroga con determinazione del Direttore Generale, fino a un massimo di 6 mesi e comunque previa verifica della scadenza della garanzia fideiussoria eventualmente prestata. L'impresa, che intende avvalersi della proroga, deve presentare agli Uffici di Sardegna Ricerche una richiesta debitamente motivata, entro 45 giorni prima della scadenza del progetto.

Articolo 12 – Rendicontazione e liquidazione dell'aiuto

1. La rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo, pena l'inammissibilità delle stesse, dovrà attuarsi mediante l'inserimento delle spese (fatture, parcelle, buste paga) e correlati pagamenti (bonifici) direttamente nel sistema gestionale e informativo denominato SMEC – Sistema di Monitoraggio e Controllo - della Regione Sardegna (<https://smec.regione.sardegna.it/login.htm>). L'accesso alla piattaforma è garantito mediante l'attivazione di un'utenza che l'impresa richiede a Sardegna Ricerche.

2. Ai fini della rendicontazione finale o intermedia l'impresa beneficiaria, o capofila, deve allegare alla Domanda di pagamento dell'aiuto i seguenti documenti secondo i modelli indicati da Sardegna Ricerche:

- Relazione finale o intermedia dei risultati tecnici e scientifici del Progetto di Ricerca e Sviluppo;
- Prospetti di rendicontazione.

3. La rendicontazione finale dovrà essere prodotta entro il termine di 90 giorni dalla data stabilita per il completamento del progetto approvato.

4. Ai fini della liquidazione dell'aiuto l'impresa beneficiaria deve:

- a) possedere i requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda;
- b) avere una sede o unità locale in Sardegna ove sono state realizzate le attività oggetto di cofinanziamento;
- c) garantire che non sussista un doppio finanziamento delle spese dichiarate attraverso altri programmi regionali, nazionali o comunitari. Il beneficiario si impegna altresì a garantire il rispetto della suddetta condizione anche successivamente alla chiusura dell'intervento;
- d) rispettare gli adempimenti in materia di informazione e pubblicità concernenti le operazioni cofinanziate da fondi europei;

- e) dichiarare di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (Clausola Deggendorf);
- f) essere in regola ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- g) essere in regola con la normativa antimafia (D. Lgs. 159/2011 e D. Lgs. 218/2012).

Per il dettaglio sulle modalità di rendicontazione si rinvia al “Vademecum per l’ammissibilità e la rendicontazione delle spese”

5. Gli Uffici provvedono alla verifica tecnica e amministrativa del Progetto di Ricerca e Sviluppo rendicontato, secondo le seguenti modalità:

Verifica tecnica

La verifica tecnica, affidata ad un esperto scientifico, consiste nell’accertamento della realizzazione del Progetto di Ricerca e Sviluppo e del conseguimento degli obiettivi e risultati attesi così come risultano nella proposta approvata.

Qualora il Progetto di Ricerca e Sviluppo sia stato realizzato parzialmente, si procede ad una valutazione della realizzazione parziale e all’eventuale riduzione dell’aiuto ovvero al mancato riconoscimento ove risultassero profondamente modificati i presupposti del Progetto di Ricerca e Sviluppo approvato.

Verifica amministrativa

La verifica amministrativa verte nell’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal bando e della validità della documentazione di spesa presentata, attestante i costi sostenuti. Per il dettaglio delle verifiche amministrative contabili si fa riferimento all’allegato C: “Vademecum per l’ammissibilità e la rendicontazione delle spese”.

5. Al termine della verifica tecnica e amministrativa, il Direttore Generale determina la liquidazione definitiva o l’eventuale revoca dell’aiuto concesso.

6. L’erogazione dell’aiuto è effettuata secondo le seguenti modalità:

- a) Il beneficiario può richiedere una quota pari al 40% del totale dell’importo provvisoriamente concesso (alla singola impresa oppure all’ATI) che verrà **liquidato a titolo d’anticipazione**, previa stipula di un Disciplinare e presentazione dei seguenti documenti:
 - originale cartaceo di fidejussione bancaria, polizza assicurativa o garanzia rilasciata dai soggetti iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui al D. Lgs n. 385/1993, a garanzia dell’importo erogato e secondo lo schema che verrà fornito sul sistema informatico, che sarà svincolata dopo l’erogazione del saldo dell’aiuto;
 - visura della CCIAA (o da richiesta alla CCIAA), da cui risulta l’apertura della sede operativa ove si deve realizzare il progetto di Ricerca e Sviluppo.

Una seconda quota, pari ad un ulteriore 40% dell’agevolazione concessa, può essere liquidata al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa pari ad almeno il 50% del valore complessivo del progetto, previa presentazione della documentazione richiesta ai fini della rendicontazione e della relativa verifica positiva tecnica e amministrativa di cui sopra.

Il saldo del restante 20% ad ultimazione del progetto e dopo la verifica finale positiva della documentazione richiesta ai fini della rendicontazione.

- b) L’impresa beneficiaria può richiedere due erogazioni intermedie e il saldo finale che sono erogati subordinatamente alla verifica positiva della rendicontazione attestante il completamento delle attività e della spesa realizzata nonché il completamento degli altri adempimenti eventualmente previsti per ciascuna fase di realizzazione del progetto approvato. Le singole erogazioni dovranno riguardare stati di avanzamento di importo non inferiore al 25% (venticinque per cento) dell’importo complessivo del progetto approvato.

c) L'impresa beneficiaria, può presentare la Domanda pagamento dell'aiuto a conclusione del Progetto di ricerca e sviluppo realizzato, previa presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di attuazione e della documentazione individuata nei punti precedenti per la rendicontazione finale.

6. Le erogazioni sono disposte, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie e salvo eventuali richieste di integrazioni, entro 90 giorni dalla ricezione della rendicontazione o dello stato di avanzamento e della relativa documentazione.

7. Nel caso di A.T.I., la domanda di pagamento dell'aiuto deve essere presentata dalla capofila, in nome e per conto dell'A.T.I.. L'aiuto sarà erogato alla capofila, che dovrà successivamente trasferirlo all'Organismo di Ricerca sulla base della spesa sostenuta e rendicontata dallo stesso.

Articolo 13 – Monitoraggio, controlli e stabilità delle operazioni

1. Sardegna Ricerche, o altri soggetti autorizzati dall'Amministrazione Regionale e Istituzioni comunitarie e nazionali, possono effettuare controlli presso i beneficiari allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei singoli interventi e delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dalle presenti Disposizioni di attuazione, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal soggetto beneficiario, e la sussistenza del diritto alla fruizione degli aiuti concessi.

2. Ai sensi dell'art. 71 del Regolamento (CE) n. 1303/2013 sulla stabilità delle operazioni, il contributo è rimborsato laddove, entro 5 anni dalla data di erogazione del saldo al Beneficiario si verifici quanto segue:

- a. cessazione o rilocalizzazione dell'attività di Impresa al di fuori del territorio della regione Sardegna;
- b. cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'Impresa o a un ente pubblico;
- c. una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

La violazione degli obblighi di cui al presente paragrafo comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca parziale della concessione e recupero del contributo non spettante.

2. Sardegna Ricerche può richiedere, durante la realizzazione del progetto, i dati sull'avanzamento dell'intervento e i dati relativi agli indicatori fisici e finanziari di realizzazione e, per i 5 anni successivi al completamento dell'intervento, i dati relativi agli indicatori socio - economici volti a valutare gli effetti dell'intervento.

4. Qualora a seguito dei controlli effettuati, siano rilevate difformità o irregolarità nella realizzazione del progetto, anche rispetto alla documentazione presentata, Sardegna Ricerche procede alla revoca del provvedimento di concessione dell'aiuto e alla conseguente segnalazione alle Autorità competenti.

5. Il Beneficiario è inoltre tenuto a:

- rispettare gli obblighi in merito alle azioni di informazione e pubblicità previsti dagli artt. 115 e 116 Reg. CE 1303/2013;
- accettare di essere incluso nell'elenco pubblicato, unitamente alla denominazione del progetto e all'importo del finanziamento, ai sensi dell'art. 115 del ricordato Reg. (CE) 1303/2013.

Articolo 14 – Revoca

1. A Sardegna Ricerche è riservato il potere di revocare il finanziamento concesso nel caso in cui il beneficiario incorra in violazioni o negligenze nell'osservanza delle condizioni individuate dalle disposizioni di attuazione del Bando, del provvedimento di concessione provvisoria dell'aiuto, della normativa nazionale e/o comunitaria, delle disposizioni amministrative vigenti nonché delle norme di buona amministrazione.

2. Lo stesso potere di revoca potrà essere esercitato da Sardegna Ricerche per il venir meno dei requisiti di ammissibilità, in caso di rinuncia dell'impresa beneficiaria, qualora si accerti che gli stessi sono stati concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti e ove per imperizia o altro comportamento l'impresa beneficiaria comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'operazione.

3. Nel caso di revoca l'impresa beneficiaria è obbligata a restituire a Sardegna Ricerche le somme da quest'ultima erogate maggiorate degli interessi al tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea e vigente alla data di emissione dello stesso provvedimento di revoca, restando a totale carico del medesimo soggetto beneficiario tutti gli oneri relativi all'operazione.

4. È facoltà di Sardegna Ricerche, inoltre, quella di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, anche indipendentemente da fatti imputabili all'impresa beneficiaria, nell'utilizzo del finanziamento concesso.

5. In caso di revoca parziale del finanziamento riferibile a spese accertate non ammissibili, le stesse restano a totale carico dell'impresa beneficiaria.

6. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione dell'agevolazione potrà essere revocato, integralmente o in misura parziale, da Sardegna Ricerche che provvederà, altresì, alla successiva formale comunicazione della revoca stessa, nei seguenti casi:

- I. la valutazione tecnica, circa la realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo e il raggiungimento degli obiettivi previsti, dia esito negativo, ovvero sia accertata una variazione sostanziale non preventivamente approvata;
- II. non vengano comunicate per iscritto dall'impresa beneficiaria eventuali variazioni rispetto al progetto approvato che devono essere autorizzate da Sardegna Ricerche;
- III. mancata realizzazione del Progetto di ricerca e sviluppo entro la data di completamento prevista;
- IV. sia accertata l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità previste nelle Disposizioni attuative o qualora si accerti che gli aiuti sono stati concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti;
- V. mancato rispetto di quanto previsto in relazione al possesso, acquisizione e mantenimento dei requisiti soggettivi
- VI. l'impresa beneficiaria abbia un procedimento di recupero pendente per aiuti dichiarati incompatibili dalla Commissione europea e per i quali la medesima ha ordinato il recupero (obbligo c.d. Deggendorf) alla data di erogazione dell'aiuto;
- VII. nel caso di fallimento del soggetto beneficiario o apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale;
- VIII. qualora, dai controlli effettuati, emerga l'insussistenza delle condizioni previste dalle leggi e dalle disposizioni di attuazione del Bando, compreso il mantenimento dei requisiti soggettivi; ovvero la violazione di specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
- IX. qualora non vengano osservate, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro oppure l'impresa beneficiaria non sia in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- X. l'impresa il beneficiario non consenta i controlli e le verifiche, o tali controlli e verifiche abbiano riscontrato l'esistenza di documenti irregolari, o in tutto o in parte non rispondenti al vero, incompleti per fatti insanabili imputabili all'impresa beneficiaria;
- XI. si siano verificate irregolarità, imputabili al beneficiario e riscontrate, previo contraddittorio, dalla Autorità di Audit; in tal caso l'aiuto concesso o erogato è revocato nella misura della rettifica finanziaria applicata dalla Autorità di Audit;
- XII. qualora entro 5 (cinque) anni, a far data dall'erogazione del saldo, il beneficiario cessi per liquidazione volontaria l'attività di impresa, la ricollochi o sposti i beni oggetto di Sovvenzione al di fuori del territorio della regione Sardegna;
- XIII. qualora entro 5 (cinque) anni, a far data dall'erogazione del saldo, l'attività di impresa cessi a seguito di un fallimento fraudolento.

Articolo 15 – Procedimento amministrativo e privacy

1. Tutte le informazioni concernenti le presenti Disposizioni sono disponibili sul sito www.sardegnaicerche.it
2. In osservanza a quanto disposto all'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche si comunica quanto segue:
 - Il procedimento è avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande
 - Il responsabile del procedimento è il Direttore Generale di Sardegna Ricerche.
3. Richieste di chiarimenti sul bando possono essere presentate all'indirizzo di posta elettronica: protocollo@cert.sardegnaicerche.it. Al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni tra i concorrenti le risposte ai quesiti, in forma anonima, sono pubblicate nelle FAQ relative al bando nella pagina dedicata del sito www.sardegnaicerche.it e direttamente all'interessato.
4. Tutti i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente. Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 196/2003, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione dei dati e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento che è Sardegna Ricerche.

Articolo 16 – Disposizioni finali

1. Il presente bando resta in vigore fino al 31 dicembre 2020, termine di scadenza dei Regolamenti comunitari riguardanti la concessione degli aiuti di Stato che sottendono alla concessione delle agevolazioni, fatte salve eventuali proroghe o deroghe concesse dalla Commissione Europea.
1. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Disposizioni di attuazione si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
2. Le presenti Disposizioni di attuazione possono essere modificate o integrate nel corso della loro vigenza con determinazione del Direttore Generale di Sardegna Ricerche.

Allegati

- Allegato A: guida alla domanda di accesso
- Allegato B: relazione descrittiva del progetto di ricerca e sviluppo
- Allegato C: vademecum per l'ammissibilità e la rendicontazione delle spese
- Allegato D: elenco attività economiche ammesse (ISTAT ATECO 2007)
- Allegato E: piano di lavoro (servizi e consulenze)
- Allegato F: lettera di intenti per la costituzione dell'A.T.I.
- Allegato G: dichiarazione requisiti di PMI
- Allegato H: conti economici e patrimoniali previsionali
- Allegato I: dichiarazione comprovante la disponibilità di risorse finanziarie